

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4004 del 20/07/2026
Oggetto	PROCEDIMENTO FE26A0008 - MANTOVANI NICHOLAS - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Voghiera (FE) per l'alimentazione da falda freatica di laghetti ad uso pesca sportiva.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4188 del 20/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venti LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: **PROCEDIMENTO FE26A0008 - MANTOVANI NICHOLAS** - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Voghiera (FE) per l'alimentazione da falda freatica di laghetti ad uso pesca sportiva. REGOLAMENTO REG. N. 41/2001 ART. 5.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 *Testo unico delle opere idrauliche* e il r.d. 1775/1933 *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*; la l. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*; il d.lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*; il d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*;
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 *Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 *Disciplina della V.I.A. e dei Progetti*;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *Direttiva Derivazioni* e n. 3/2017 *Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche* e la nota prot. 1968 del 05/03/2025 (prot. Arpae 42670 del 05/03/2025);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po *Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021-2027*;
- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni;
- la d.G.R. 1060/2023 *Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022*;
- la d.G.R. 2067/2015 *Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE*;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia*, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 *Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto*

- organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;*
- *la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;*
 - *la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
 - *la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
 - *la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;*
 - *la DET-2026-491 del 30/06/2026 Approvazione dell'Assetto organizzativo dell'Area Demanio idrico a seguito della revisione degli incarichi di funzione disposta con D.D.G. n. 65/2026. Conferimento incarichi di funzione "Sezione regionale - Settore Aree e coordinamento relativi Poli specialistici" e "Sezione regionale - Settore Acque e coordinamento relativi Poli specialistici";*

PRESO ATTO della domanda registrata al prot. n. 89789 del 15/05/2026 con cui l'impresa individuale MANTOVANI NICHOLAS (C.F. MNTNHL95E05G916V) ha richiesto la concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi del r.r. 41/2001 in Comune di Voghiera (FE), presso il parco laghi Fagianella sito in via Gramsci n. 6/A, per l'alimentazione da falda freatica di laghetti ad uso pesca sportiva per un volume d'acqua massimo prelevabile stimato in 3.782 mc/annui (codice pratica FE26A0008);

DATO ATTO:

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 157 del 17/06/2026 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "piscicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e aree destinate a verde pubblico";

CONSIDERATO che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*" di cui alla "*Direttiva Derivazioni*", ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

DATO ATTO:

- che con nota n. 99253 del 29/05/2026 questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri;
- che, in esito alla Conferenza, risulta acquisito il parere favorevole senza condizioni dei seguenti enti:
 - Ausl di Ferrara (prot. n. 100906 del 03/06/2026);
 - Provincia di Ferrara (prot. n. 102657 del 05/06/2026);
 - Settore Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara (prot. n.102914 del 07/06/2026);
- che, ai sensi dell'art.14 bis comma 4 della Legge n. 241/1990, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine da parte del Comune di Voghiera (FE), equivale ad assenso senza condizioni;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha versato in data 06/07/2026 € 347,73 relativo alla somma fra 6/12 del canone 2026 (€ 97,73) e deposito cauzionale (€ 250);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica FE26A0008;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** a MANTOVANI NICHOLAS (C.F. MNTNHL95E05G916V), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea cod. pratica FE26A0008, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - l'emungimento avviene presso il parco laghi Fagianella sito in via Gramsci n. 6/A nel Comune di Voghiera (FE) in area di proprietà del Parco della Fagianella di Baratto Maria e C. snc, ceduto in locazione al concessionario con contratto di affitto di ramo d'azienda in data 25/06/2025;
 - l'alimentazione idrica dei laghi è a carico delle sole infiltrazioni naturali di falda;
 - ubicazione del prelievo: Lago 1 Foglio 40 Mappale 347 (UTM RER del baricentro X= 716103 Y= 956291), Lago 2 Foglio 40 Mappale 344 (UTM RER del baricentro X= 716236 Y= 956320);
 - Acquifero sfruttato: 9015ER-DQ1-FPF - Freatico di pianura fluviale;
 - Portata di prelievo: 0 l/s;
 - volume d'acqua massimo prelevabile pari a **mc/annui 3.782**;
2. **di stabilire** la scadenza della concessione al **31/12/2035**;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario, registrato al prot. n. 123308 del 07/07/2026;
4. **di dare atto** che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a 6/12 dell'intera annualità di € 195,46, pari a € 97,73;
5. **di dare atto** che è stato costituito un deposito cauzionale di € 250;
6. **di notificare** il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
8. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. **di dare atto** che il Responsabile del procedimento è il Dr. Lorenzo Marchesini e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio

della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

11. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Area Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(firmato digitalmente)

ARPAE - AREA DEMANIO IDRICO
POLO SPECIALISTICO DEMANIO ACQUE
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla ditta individuale **MANTOVANI NICHOLAS** (C.F. MNTNHL95E05G916V), codice procedimento **FE26A0008**.

ART. 1 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

L'emungimento avviene presso il parco laghi Fagianella sito in via Gramsci n. 6/A nel Comune di Voghiera (FE) in area di proprietà del Parco della Fagianella di Baratto Maria e C. snc, ceduto in locazione al concessionario con contratto di affitto di ramo d'azienda in data 25/06/2025. L'alimentazione idrica dei laghi è a carico delle sole infiltrazioni naturali di falda.

Le caratteristiche della derivazione sono riassunte nel quadro seguente:

ART. 2 - QUANTITATIVI ASSENTITI E DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

Denominazione punto di emungimento	Cod. FEA149083 (lago 1)	Cod. FEA149083 (lago 2)
Dati catastali NCT Comune di Voghiera (FE)	Foglio 40 Mappale 347	Foglio 40 Mappale 344
Coordinate UTM-RER baricentro lago	X= 716103 Y= 956291	X= 716236 Y= 956320
Superficie lago	12.000 mq	8.200 mq
Profondità massima lago	200 cm	150 cm
Cubatura lago	24.000 mc	12.500
Acquifero sfruttato	9015ER-DQ1-FPF - Freatico di pianura fluviale	
Portata di prelievo	0 l/s	

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per il popolamento ittico di specie di acqua dolce finalizzato alla pesca sportiva, effettuato nei laghi in cui l'acqua stessa affluisce per filtrazione naturale dalla falda freatica che li circonda.

Il volume massimo di utilizzo stimato è pari a **3.782 m³/anno**.

ART. 3 – CANONE DELLA CONCESSIONE

- Il canone di concessione per l'anno 2026 è pari a 6/12 dell'intera annualità di **€ 195,46**, corrispondenti a € 97,73. Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle

concessioni

<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento> , pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

- L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
- Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

- Il deposito cauzionale, pari a **€ 250**, da costituire anticipatamente, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE / RINNOVO / RINUNCIA

- La concessione è assentita fino al **31/12/2035**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.
- Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo **entro il termine di scadenza della stessa** e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

- Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 6.7 "cessazione dell'utenza" del presente disciplinare.

- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

6.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (CM 21x29,7), su adeguato supporto. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (CM 21x29,7), su adeguato supporto, a proprie spese e cura, con le seguenti indicazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE26A0008**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo, il quale deve essere presente in perfetto stato di manutenzione.

6.2 Dispositivo di misurazione

Trattandosi di utilizzo alimentato naturalmente dall'acqua di falda affiorante, il prelievo annuo si suppone pari a quello stimato nella documentazione tecnica allegata all'istanza presentata e concesso dal Servizio scrivente, ritenendosi pertanto non necessaria la comunicazione annuale dello stesso.

Il Servizio tuttavia si riserva la possibilità di prescrivere eventuali diverse disposizioni.

6.3 Accesso ai luoghi

Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore..

6.4 Variazioni

Ogni variazione relativa al prelievo, ivi compresa la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

6.5 Stato delle opere

Il sito dell'emungimento deve essere mantenuto in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento di garantire le condizioni di sicurezza affinché il sito risulti innocuo ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare i laghi per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

Sono vietati i prelievi diretti, tramite opere di derivazione di qualsiasi tipo, delle acque degli invasi.

6.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al Servizio scrivente la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte le operazioni tecniche impartite dal Servizio scrivente affinché venga scongiurata l'alterazione della qualità e del regime dell'acquifero.

6.8 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

6.9 Verifica idoneità risorsa

Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

6.10 Responsabilità del concessionario

Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ART. 7 - DECADENZA

- Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.

- L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

- In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del

procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ART. 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

- Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza (cfr. ART. 6.6 del presente Disciplinare).

ART. 9 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

- L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
- In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.
- Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ART. 10 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

- L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
- Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
- In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione
- L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ART. 11 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

- Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito

cauzionale.

- Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ART. 12 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

ACQUISITO DOCUMENTO FIRMATO CON NOTA PROT. N. 123308 del 07/07/2026

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.